



ORDINANZA N° 60

OGGETTO: Utilizzazione del minibus comunale

Il Municipio di Dalpe

richiamati

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- L'art. 96 cpv. 1 del Regolamento comunale di Dalpe;
- tutti gli altri disposti di legge applicabili alla fattispecie

emana la seguente

ordinanza

intesa a regolamentare l'utilizzo del minibus comunale da parte dei servizi comunali e di altri enti o gruppi.

Art. 1 Premessa - Scopo

- 1 Il Comune di Dalpe è titolare di un veicolo minibus da 9 posti (in seguito veicolo).
- 2 La presente Ordinanza ne disciplina l'utilizzo.

Art. 2 Aveni diritto

- 1 Il veicolo è prioritariamente a disposizione per le necessità delle scuole e dell'amministrazione comunale.
- 2 Nei periodi in cui lo stesso è libero, potrà essere messo a disposizione delle associazioni ricreative, sportive, di pubblica utilità, con sede o con attività a favore della popolazione di Dalpe.
- 3 Il Municipio, in casi eccezionali, potrà concedere l'utilizzo a Gruppi di persone, almeno in parte domiciliate a Dalpe.

Art. 3 Domanda

La richiesta di utilizzo del veicolo da parte di enti o gruppi esterni all'amministrazione comunale deve essere presentata alla Cancelleria comunale in forma scritta indicando la persona responsabile, il periodo, lo scopo e la distanza approssimativa da percorrere, almeno 10 giorni prima della data di utilizzo.

Art. 4 Concessione dell'autorizzazione

L'autorizzazione è concessa dal Municipio.

Art. 5 Ritiro e riconsegna

1 Il veicolo dovrà essere ritirato e riconsegnato durante gli orari di apertura degli uffici comunali previo accordo telefonico con il responsabile comunale. Eventuali deroghe dovranno essere concordate con lo stesso.

2 Il veicolo, pulito e con il serbatoio pieno, è consegnato al rappresentante del fruitore da parte del responsabile comunale.

3 Il veicolo deve essere riconsegnato, pulito, con il pieno di benzina, in perfetto stato di marcia sia meccanico che di carrozzeria, entro la data e l'ora stabilita dal responsabile comunale. Eventuali danni o difetti dovranno essere segnalati al responsabile comunale al momento della riconsegna. Danni riscontrati senza annuncio saranno pure rifatturati.

4 Il responsabile comunale constaterà seduta stante l'integrità del veicolo e il suo stato di funzionamento.

Art. 6 Condizioni generali d'utilizzo

1 L'utilizzo del veicolo da parte di terzi è limitato al trasporto privato di persone ed è subordinato al pagamento anticipato del nolo e alla firma del formulario di consegna.

2 L'utilizzo del veicolo è consentito sia in Svizzera sia all'estero. Quest'ultimo caso deve essere evidenziato al momento della richiesta affinché possa essere allestita l'apposita autorizzazione per il conducente.

3 Il conducente deve in ogni caso avere 22 anni compiuti, presentare un documento d'identità valido e la licenza di condurre svizzera della categoria necessaria.

Art. 7 Divieti

E' vietato utilizzare il veicolo per il trasporto di merci o materiale di qualsiasi natura e di animali in genere. All'interno del veicolo è assolutamente vietato fumare o bere alcolici.

Art. 8 Controllo

Gli utilizzatori del veicolo (esclusi i dipendenti), dovranno comunicare alla Cancelleria al termine dell'utilizzo i chilometri percorsi, il totale figurante sul contachilometri, il tragitto, ed eventuali osservazioni circa difetti riscontrati.

Art. 9 Assicurazione

Il Comune ha stipulato una copertura assicurativa di responsabilità civile e di casco totale.

Art. 10 Incidente / danno

1 In caso di incidente o danno, saranno messi a carico del beneficiario e del conducente, che rispondono solidamente, i costi di riparazione non coperti dall'assicurazione (franchigia) e l'aggravio del malus.

2 Il beneficiario e il conducente dovranno pure rifondere al Comune le spese di riparazione per danni o guasti causati da negligenze o cattivo uso dell'automezzo. In questi casi il Comune si riserva di non più concedere il veicolo.

Art. 11 Canone di noleggio

1 Il canone di noleggio per i casi in cui all'art. 2 cpv 2 e 3 è così stabilito:

- Tariffa giornaliera: fr. 100.-- inclusi 300 km
- Tariffa giornaliera: fr. 200.-- inclusi 600 km
- Tariffa giornaliera: fr. 500.-- chilometri illimitati.

2 Il minibus è messo gratuitamente a disposizione delle associazioni di Dalpe e per attività e manifestazioni di interesse comunale.

3 Per la determinazione dei giorni di noleggio da conteggiare fa stato il numero dei giorni di calendario, indipendentemente dall'orario di consegna e riconsegna.

Art. 12 Garanzia-caparra

Prima del ritiro dell'automezzo il concessionario dovrà versare una cauzione di fr. 500.--. Detto importo potrà essere trattenuto totalmente o in parte in caso di danni o di riconsegna non in ordine (vedi art. 5 e 10).

Art. 13 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione.

Art. 14 Pubblicazione – Ricorsi

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni dal 13 gennaio 2026 al 12 febbraio 2026.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

IL MUNICIPIO